

DELIBERAZIONE 18 LUGLIO 2023
321/2023/R/GAS

**RICONOSCIMENTO DEI COSTI PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE, RELATIVI
AI SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE E AI CONCENTRATORI, PER L'ANNO 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1259^a riunione del 18 luglio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi" e s.m.i. (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)" e s.m.i. (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2017, 389/2017/R/GAS e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 537/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", in vigore dall'1 gennaio

2020, approvata con la deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/GAS e s.m.i. (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 258/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 568/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 568/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2021, 413/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2021, 414/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2022, 24/2022/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 8 novembre 2021, n. 6 (di seguito: determina DIEU 6/2021);
- la presentazione della Direzione Infrastrutture dell'incontro del 23 giugno 2021 con le associazioni Utilitalia, Anigas, Assogas e Igas, relativo alle istanze costi non capitalizzati TEL e CON per gli anni 2020-2022 e calcolo degli importi di perequazione a conguaglio TEL e CON, nonché le osservazioni pervenute a valle dell'incontro (com. Anigas prot. Autorità A/27261 del 8/7/2021, com. Assogas prot. Autorità A/27226 del 7/7/2021, com. Utilitalia prot. Autorità A/27026 del 6/7/2021, com. Igas prot. Autorità A/27491 del 9/7/2021);
- le istanze per il riconoscimento tariffario dei costi operativi di telelettura/telegestione e concentratori (di seguito: istanze TEL e CON) presentate dalle imprese per l'anno 2020, trasmesse mediante raccolta dati dedicata, con accesso all'area riservata agli operatori del sito internet dell'Autorità;
- le comunicazioni delle risultanze istruttorie individuali inviate alle imprese e relative alle istanze TEL e CON per l'anno 2020 presentate dalle stesse ai sensi della determinazione DIEU 6/2021.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telegestione/telelettura e concentratori (di seguito: TEL e CON), l'Autorità, con la deliberazione 570/2019/R/GAS, ha confermato, per il triennio 2020-2022, in aggiunta a quanto già riconosciuto a livello parametrico con la componente a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione $t(rac)_t^{ope}$, il regime di riconoscimento integrativo dei costi operativi TEL e CON, da determinare a consuntivo sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese, nei limiti di un tetto applicato cumulativamente ai costi operativi e ai costi di capitale;
- come riportato nella parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS, l'Autorità ha previsto altresì di fondare il meccanismo di riconoscimento integrativo di cui al punto precedente, in analogia con l'approccio già adottato nel precedente periodo di regolazione, sui seguenti principi:
 - evitare la duplicazione nei riconoscimenti dei costi;

- rispettare i principi della separazione contabile come definiti nel TIUC; a tal proposito è stato chiarito che sarà considerata corretta l'imputazione dei soli costi collocati nei comparti relativi alla gestione dei dati di misura;
- essere indipendenti dall'approccio adottato (*make, buy* o ibrido).

CONSIDERATO CHE:

- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1, della RTDG, la tariffa di riferimento per il servizio di misura comprende, tra le altre:
 - la componente $t(rac)_t^{ope}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
 - la componente $TEL_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione;
 - la componente $CON_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori;
- l'articolo 31, comma 2, della RTDG prevede che i costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori siano riconosciuti a consuntivo e siano soggetti all'applicazione di un tetto unitario, espresso in euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*, il cui valore, per l'anno 2020, è posto pari a 4,24 euro/ pdr_{smart} ;
- il tetto unitario sopra richiamato rappresenta i costi che l'Autorità ritiene efficienti per l'attività di raccolta del dato attraverso i sistemi intelligenti ed è stato calcolato sulla base di queste ipotesi:
 - i costi di capitale sono i costi capitalizzati relativi alle immobilizzazioni centralizzate dei sistemi di telelettura/telegestione e concentratori stratificate negli anni (quote di ammortamento e remunerazione del capitale) e che rendono possibile la telelettura/telegestione;
 - i costi operativi sono i costi non capitalizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (la componente parametrica $t(rac)_t^{ope}$ include parte di tali costi);
- l'articolo 31, comma 3, della RTDG prevede che, al fine del riconoscimento dei costi operativi TEL e CON su base individuale, le imprese possano presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture, con propria determinazione.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai richiamati commi 31.2 e 31.3 della RTDG, nel corso di un apposito incontro tecnico svoltosi nel mese di giugno 2021, sono state illustrate alle associazioni di categoria Utilitalia, Anigas, Assogas e Igas le modalità applicative per il riconoscimento dei costi operativi TEL e CON per il triennio 2020-2022; e che, nell'ambito delle osservazioni formulate dalle suddette associazioni di categoria, non sono emersi elementi di criticità;

- in esito a tale incontro, con la successiva determinazione DIEU 6/2021:
 - sono stati riassunti i principi già applicati ai fini del riconoscimento dei costi TEL e CON per gli anni precedenti, individuando il perimetro dei costi ammissibili e non ammissibili ai fini del suddetto riconoscimento;
 - sono stati resi noti gli elementi, già anticipati in occasione dell'incontro tecnico di giugno 2021, utili al calcolo dell'importo spettante a ciascuna impresa in caso di ammissibilità dei costi operativi TEL e CON dichiarati nelle rispettive istanze per il periodo 2020-2022;
 - sono state definite le modalità per la presentazione delle istanze TEL e CON, relative agli anni 2020, 2021, 2022;
- nella parte di motivazione della suddetta determinazione DIEU 6/2021 è stato chiarito che, al fine di evitare duplicazioni nei riconoscimenti dei costi:
 - con riferimento ai costi relativi al traffico dati per l'acquisizione a livello centralizzato dei dati di misura:
 - tali costi non sono ritenuti ammissibili in quanto già oggetto di copertura tariffaria tramite la componente $t(rac)_t^{ope}$;
 - i costi non capitalizzati sostenuti dall'impresa relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori si possono suddividere fra costi che non includono il traffico dati (soluzioni "make e buy non integrate") e costi che invece lo includono perché non disponibile separatamente (soluzioni "buy integrate");
 - per le soluzioni "buy integrate", è necessario pertanto decurtare una quota riconducibile al costo relativo al traffico dati coperta mediante la citata componente $t(rac)_t^{ope}$;
 - la decurtazione unitaria annuale del costo riconducibile al traffico dati di cui al precedente alinea si applica al numero di punti di riconsegna equipaggiato con gruppo di misura (messo in servizio) conforme alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* e incluso in contratti di servizio integrati relativi ai sistemi di telelettura o telegestione nell'anno di competenza della richiesta, fino all'eventuale azzeramento del costo ammissibile al riconoscimento;
 - sulla base dei dati rilevati nella raccolta TEL e CON per l'anno 2018, il costo unitario del traffico dati, desumibili sulla base dei dati delle imprese che risultano aver adottato soluzioni «make e buy non integrate», pesato sui punti di riconsegna medi delle medesime imprese, è risultato pari a 1,02 euro per punto di riconsegna equipaggiato con gruppo di misura conforme alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
 - la quota dei costi operativi TEL e CON già riconosciuta mediante la componente tariffaria $t(rac)_{ope}$ per l'anno 2020, sulla base dai dati comunicati dalle imprese che hanno presentato istanza TEL e CON per l'anno 2018, è risultata pari a 0,53 euro per punto di riconsegna.
- con la deliberazione 568/2020/R/GAS, l'Autorità ha stabilito che ai fini del calcolo del costo sostenuto complessivamente nell'anno t per i sistemi di

telelettura/telegestione e ai concentratori, da sottoporre al tetto previsto per il medesimo anno t , rilevino:

- a) i costi operativi sostenuti nell'anno t relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori fissati a seguito di presentazione dell'istanza TEL e CON o, per le altre imprese, fissati a livello parametrico;
- b) per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l'anno civile, i costi di capitale di cui alle tariffe di riferimento dell'anno t ;
- c) per le imprese che redigono bilanci non coincidenti con l'anno civile, i costi di capitale di cui alle tariffe di riferimento dell'anno $t+1$.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alle imprese che hanno presentato istanza TEL e CON per l'anno 2020, sulla base dell'istruttoria condotta, possano essere determinati gli importi dei costi operativi sostenuti relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori ammissibili al riconoscimento per l'anno 2020, nei limiti del tetto previsto dal richiamato articolo 31, comma 2, della RTDG, in coerenza con i criteri e le modalità applicative individuate nella determinazione DIEU 6/2021.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in coerenza con quanto disposto in relazione ai riconoscimenti TEL e CON per gli anni precedenti, prevedere che:
 - ai fini del calcolo del costo sostenuto complessivamente nell'anno t per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, da sottoporre al tetto previsto per il medesimo anno t all'articolo 31, comma 2, della RTDG, rilevino:
 - i costi operativi sostenuti nell'anno t relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori fissati a seguito di presentazione dell'istanza TEL e CON o, per le altre imprese, fissati a livello parametrico;
 - per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l'anno civile, i costi di capitale di cui alle tariffe di riferimento dell'anno t ;
 - per le imprese che redigono bilanci non coincidenti con l'anno civile, i costi di capitale di cui alle tariffe di riferimento dell'anno $t+1$;
 - alle imprese che non abbiano presentato istanza TEL e CON per l'anno 2020, si attribuisca convenzionalmente come costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori il valore parametrico pari a 0,53 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa;
- impartire disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) affinché proceda, in coerenza con i criteri e le modalità applicative già indicate ai fini dei riconoscimenti TEL e CON per gli anni precedenti:
 - entro il 30 settembre 2023, alla determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui

- all'articolo 39, comma 1 della RTDG applicando il tetto di cui al punto precedente e all'eventuale aggiornamento del saldo di perequazione di cui all'art. 46 della medesima RTDG;
 - entro il 31 ottobre 2023 alla regolazione degli eventuali importi a conguaglio rispetto a quanto già riconosciuto dai meccanismi di perequazione per gli anni oggetto della raccolta;
- che gli importi a conguaglio di cui al precedente alinea trovino compensazione tramite il conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'articolo 74 della RTDG

DELIBERA

1. di approvare gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, nei limiti del tetto previsto dal richiamato articolo 31, comma 2, della RTDG, come riportati nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento e di cui forma parte integrante;
2. di stabilire che ai fini dell'applicazione del tetto previsto dall'articolo 31, comma 2, della RTDG, alle imprese che non hanno presentato istanza TEL e CON per l'anno 2020, si attribuisca convenzionalmente, come costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e i concentratori, il valore parametrico pari a 0,53 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa;
3. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali proceda:
 - a) entro il 30 settembre 2023, alla determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 39, comma 1 della RTDG applicando il tetto di cui al punto precedente e all'eventuale aggiornamento del saldo di perequazione di cui all'art. 46 della RTDG;
 - b) entro il 31 ottobre 2023 alla regolazione degli eventuali importi a conguaglio rispetto a quanto già riconosciuto per gli anni oggetto della raccolta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini